

RAPPORTO
della Commissione delle Petizioni
sul messaggio 3 aprile 1968 concernente la domanda di grazia
presentata dal signor Gambirasio Claudio, Sorenco-Cortivallo

(del 10 giugno 1968)

In data 8 novembre 1967 il Gambirasio inoltrava domanda di grazia, per ottenere il condono della pena di 10 giorni di detenzione, conseguente al decreto di accusa 648/66 del 12 dicembre 1966, della Procura pubblica sopracenerina, perchè ritenuto colpevole di trascuranza dei doveri di assistenza familiare, nella fattispecie, per non aver prestato, per malvolere e negligenza, alcun contributo al mantenimento dei figli Giuliano (1961), Denise (1963) e Prisca (1964), collocati in Istituti cantonali di assistenza, per gravi mancanze inerenti l'esercizio della patria potestà.

Nell'istanza di grazia, il Gambirasio fa rilevare la sua precaria situazione economica, che non gli consente di adempiere all'obbligo impostogli dal Servizio cantonale della pubblica assistenza, di versare mensilmente Fr. 300,— (questo importo venne nel frattempo ridotto a Fr. 100,— in via provvisoria, e ciò fino a quando le condizioni economiche dell'istante saranno migliorate), e che non può contare sull'aiuto della moglie, in quanto la stessa è in attesa del quarto figlio.

In detta istanza il Gambirasio, esternando il suo pentimento, promette di mantenere puntualmente gli impegni assunti verso il Servizio cantonale della pubblica assistenza, e auspica gli venga data fiducia, e gli si conceda ancora questa possibilità di riscattarsi di fronte alla società.

Sottoposta al giudizio dell'on. Procuratore pubblico, la domanda di grazia ha ottenuto un preavviso negativo.

Nel suo esposto, prima di entrare nel merito, l'on. Procuratore pubblico muove considerazioni d'ordine generale, una delle quali vale la pena di riportare:

« La prigione è il mezzo meno idoneo a mettere il debitore alimentare nella possibilità di far fronte ai suoi obblighi finanziari: se il legislatore, che sicuramente si è accorto dell'apparente contraddizione, ha ritenuto di prevedere questo delitto, è segno che il bene giuridico protetto — la famiglia in senso lato — impone per la sua salvaguardia anche l'intervento punitivo dello Stato ».

Nel merito, l'on. Procuratore pubblico rileva che il Gambirasio « è facile nelle promesse, che però dimentica non appena passato il pericolo », e conclude che « qualche giorno di prigione non peggiorerà di certo questa desolante situazione ».

Pur considerando in parte valide le argomentazioni negative dell'on. Procuratore pubblico, non possiamo trascurare i rapporti del Servizio sociale cantonale e del Servizio cantonale della pubblica assistenza, i quali, fatti alcuni considerandi, consigliano di usare nei confronti del Gambirasio la massima comprensione, visto come in questi ultimi tempi l'accordo familiare sia migliorato, e lasci bene sperare per l'avvenire.

Considerata la buona volontà del Gambirasio, che dal mese di novembre scorso ha regolarmente pagato i Fr. 100,— concordati con il Servizio cantonale della pubblica assistenza,

visti i preavvisi favorevoli espressi dai Servizi sopra menzionati,

visto come anche il lod. Consiglio di Stato, pur chiedendo che la domanda di grazia venga respinta, ritiene che le particolari condizioni di questa famiglia debbano essere attentamente vagliate, non escludendo la possibilità di un ripristino della sospensione condizionale,

tenuto conto di tutte le contingenze che hanno contribuito a creare questa penosa situazione, la vostra Commissione, nell'intento e nella speranza di collaborare alla rinascita di una nuova famiglia, è dell'avviso che il Gambirasio venga messo al beneficio della grazia, e gli sia accordato il ripristino della sospensione condizionale per un nuovo periodo di prova di 3 anni, a far tempo dal 5 giugno 1967, data del decreto di revoca.

Questo, nello spirito dimostrato da codesto Gran Consiglio in casi analoghi, dove la condanna avrebbe avuto ripercussioni negative sull'ambiente familiare, e in modo particolare sui figli.

Per la Commissione delle Petizioni:

P. Porretti, relatore

**Daddò — Ghiggia — Nessi — Pagani
— Pini — Pinoja — Poma — Schianchi — Taddei**